



ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE

Il Collegio
composto dai Signori

Dott. G. E. Barbuzzi – Presidente
Prof. M. Rispoli - Membro
Cons. Avv. D. Morgante – Membro
Prof. Avv. G. Guizzi - Membro
Prof. Avv. G. Afferni – Membro

Relatrice: Cons. Avv. D. Morgante

nella seduta dell'1 ottobre 2018, in relazione al ricorso n. 2355, dopo aver esaminato la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione.

FATTO

I. Il Ricorrente rappresenta di essere stato indotto dall'Intermediario a sottoscrivere azioni (n. 3.134) emesse dall'allora Banca Capogruppo dell'Intermediario medesimo, per un controvalore complessivo pari a € 195.875,00; investimento effettuato senza essere stato reso previamente edotto circa i connessi profili di rischio, in particolare con riferimento alla natura illiquida dei titoli acquistati e alla possibilità di perdita integrale del capitale investito. Anzi, i titoli venivano

prospettati “*come investimento a rischio nullo che avrebbe rappresentato, nel lungo periodo, una forma di accumulo del risparmio*”. Inoltre, l’Intermediario non avrebbe effettuato alcuna valutazione di adeguatezza e/o di appropriatezza dell’operazione e, a fronte di sue successive e plurime richieste di alienazione di tali titoli, non avrebbe dato ad esse alcun tipo di riscontro. Ciò stante, egli conclusivamente chiede di essere ristorato del danno occorso in misura pari al controvalore investito.

2. L’Intermediario si è costituito mediante la propria Nuova Capogruppo, quale Outsourcer e cessionaria dell’azienda bancaria della Vecchia Capogruppo, nel frattempo sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, eccedendo l’inammissibilità del ricorso per difetto della propria legittimazione passiva; ciò in quanto il credito risarcitorio del Ricorrente non sarebbe stato ceduto alla Nuova Capogruppo, ma sarebbe rimasto in capo alla Vecchia Capogruppo. Ciò sarebbe una conseguenza del combinato disposto del decreto legge che disciplina l’avvio e lo svolgimento della liquidazione coatta amministrativa della Vecchia Capogruppo, il quale escluderebbe dalla cessione i crediti risarcitori degli azionisti e degli obbligazionisti subordinati della Vecchia Capogruppo per eventuali violazioni della normativa di settore nella commercializzazione di questi titoli, e del contratto di cessione stipulato tra la Vecchia Capogruppo in L.C.A. e la Nuova Capogruppo, ove è precisato che tra i crediti risarcitori esclusi dalla cessione devono essere inclusi anche i crediti che gli stessi azionisti o obbligazionisti subordinati dovessero eventualmente vantare allo stesso titolo nei confronti delle società controllate cedute dalla Vecchia Capogruppo alla Nuova Capogruppo, quale, appunto, è l’odierno Intermediario. Inoltre, le operazioni di commercializzazione oggetto di contestazione sono state poste in essere in esecuzione delle politiche di vendita definite dalla Vecchia Capogruppo e, dunque, sotto la direzione e controllo di quest’ultima.

Nulla è argomentato, invece, con riguardo al merito dei fatti contestati, pur confermando parte Resistente che il Ricorrente è effettivamente “*titolare di n. 3.134 azioni, per un controvalore al prezzo unitario di euro 62,50 pari ad € 195.875,00 (non si ritiene corretta detta valorizzazione posto che il prezzo di*

acquisto è variato a seconda del periodo di sottoscrizione), acquistate/ricevute per stacco dividendo/premio fedeltà sin dal 10.12.2009”.

3. Il Ricorrente ha replicato richiamando integralmente le proprie precedenti doglianze e considerazioni, oltre che confutando l’eccezione di carenza di legittimazione passiva di controparte richiamando a tal proposito orientamenti già assunti da questo Collegio in presenza di fattispecie analoghe.

4. L’Intermediario non ha ritenuto di controreplicare.

DIRITTO

I. In via preliminare va respinta l’eccezione sollevata dall’Intermediario, relativa alla carenza di legittimazione passiva derivante dalle vicende che hanno interessato la Vecchia Capogruppo; vicende dalle quali deriverebbe la propria estraneità al presente procedimento e, dunque, l’inammissibilità del ricorso. L’eccezione è infondata in quanto, come più volte affermato (v., tra le altre, le decisioni n. 107, n. 111 e 112 del 16 novembre 2017; n. 163 del 20 dicembre 2017; n. 309 del 2 marzo 2018; n. 807 del 30 agosto 2018), se è vero che il decreto legge n. 99/2017 disciplina l’avvio e lo svolgimento della liquidazione coatta amministrativa delle due banche venete, una delle quali è appunto quella che all’epoca dei fatti controllava l’odierna parte resistente, in deroga all’ordinaria disciplina della L.C.A. prevista dal D. Lgs. n. 385/1993 (in breve, TUB), tuttavia, *“vero è anche che l’art. 3, comma 1, lett. b), del detto decreto legge testualmente delinea il perimetro delle passività escluse con unico riferimento a quelle afferenti alle due banche poste in L.C.A., senza estenderlo a ricomprendere anche quelle delle loro controllate [...]”*, sottolineandosi anche che un’interpretazione estensiva della predetta norma, oltre a non essere autorizzata dal suo tenore letterale, sarebbe *“eversiva del sistema – e gravemente sospetta d’incostituzionalità”* in quanto essa *“postulerebbe che il decreto legge abbia sostanzialmente disposto la cessione di un debito (sia pure litigioso) che gravava sul resistente in favore della banca che all’epoca dei fatti la controllava, in contrasto così con il principio comune del diritto delle obbligazioni che non consente la cessione di un debito senza il consenso del creditore”*. Invero, l’Intermediario resistente non è interessato da

alcuna procedura concorsuale e i suoi *asset* non hanno formato oggetto di trasferimento: ciò che è stato trasferito è solo il controllo dell'Intermediario, odierno resistente, dalla Vecchia Capogruppo in L.C.A. al soggetto cessionario. Pertanto, la cessione non incide né sul rapporto “processuale” – che resta tra il Ricorrente e parte resistente - né incide sulla titolarità dell'obbligazione che dovesse risultare accertata, all'esito del procedimento innanzi all'ACF, a carico di quest'ultima per le vicende controverse, appunto perché l'art. 3, comma 1, lett. b), del predetto decreto legge non può testualmente riferirsi ad esse. Pertanto, la disciplina introdotta dal decreto-legge 99/2017 non vale a esonerare la resistente da eventuali responsabilità per la commercializzazione delle azioni della allora Capogruppo.

2. Venendo al merito, dalla documentazione agli atti risulta anzitutto provata l'effettività dell'operazione d'investimento, così come prospettata da parte ricorrente. Sempre in base alle evidenze in atti, inoltre, non può non ritenersi accertato in capo al Resistente anche il quadro violativo della normativa di settore posto dall'odierno Ricorrente a base della sua domanda risarcitoria, posto che da esse non emerge alcun elemento, anche solo indiziario, che possa revocare in dubbio le affermazioni di parte attorea. Non priva di valenza probatoria – anzi – è altresì la circostanza che l'Intermediario non abbia ritenuto di assolvere all'onere normativamente previsto di provare di avere adempiuto a tutti gli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previsti nei confronti degli investitori, né utili elementi in tal senso emergono dalla documentazione visionabile in atti. In casi consimili questo Collegio ha già più volte avuto modo di affermare l'applicabilità del “*principio desumibile dall'art. 115, secondo comma, c.p.c., a mente del quale è possibile porre a fondamento della decisione «i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita»*” (Decisione 348, relativa al ricorso ID 645 e decisione 349, relativa al ricorso ID 694, entrambe del 22 marzo 2018), essendo ciò “*coerente con i principi che reggono e governano la distribuzione degli oneri di allegazione e prova, rispettivamente del cliente e dell'intermediario, nelle controversie concernenti la corretta prestazione dei servizi di investimento come disciplinati dall'art. 23 TUF. La circostanza che in tali controversie il ricorrente*

possa limitarsi ad allegare l'inadempimento agli obblighi inerenti la corretta esecuzione del servizio, e che grava l'intermediario della prova contraria, si traduce, infatti, in un onere difensivo più stringente per quest'ultimo; un onere che, anzi, si rafforza nel contesto del procedimento avanti l'ACF, ai sensi del disposto dell'art. 11, comma quarto, Regolamento 19602/2016, che appunto sancisce che «l'intermediario trasmette all'Arbitro le proprie deduzioni, corredate di tutta la documentazione afferente al rapporto controverso», così gravandolo di un ulteriore onere, che potrebbe dirsi di cooperazione, questa volta diretto verso l'Arbitro, e che è previsto al fine di consentire un efficace ed efficiente funzionamento del sistema» (Dec. cit. n. 349).

Alla luce di tutto quanto sopra, le violazioni contestate da parte Ricorrente debbono conclusivamente ritenersi provate.

3. Passando, quindi, alla quantificazione del danno subito da parte Ricorrente, in assenza di elementi di segno contrario, va tenuto conto di quanto fatto presente dall'Intermediario in sede deduttiva con riguardo alla circostanza, non contestata da controparte, che il pacchetto azionario di che trattasi risultava già detenuto dall'odierno Ricorrente alla data del 10.12.2009. Orbene, a tale data il valore unitario di tali azioni era stato fissato dall'assemblea dei soci dell'emittente in € 60,50 (nel 2010 in € 61,50 e dal 2011 al 2014 in € 62,50), il che porta a dire, considerato che le stesse azioni non hanno più, ad oggi, alcun valore, che il risarcimento da riconoscersi in questa sede va quantificato nell'importo di € 189.607,00 (€ 60,50 x n. 3.134 azioni), che rivalutato, trattandosi di debito risarcitorio e dunque di valore, si attestata a euro 211.222,20. Sulla somma così rivalutata spettano altresì gli interessi legali dalla data della presente decisione sino al soddisfo.

PQM

Il Collegio, in accoglimento del ricorso nei termini di cui sopra, dichiara l'Intermediario tenuto a corrispondere al Ricorrente, a titolo di risarcimento del danno, la somma di € 211.222,20, oltre agli interessi legali sulla somma così

rivalutata dalla data della presente decisione sino al soddisfo, e fissa il termine per l'esecuzione in trenta giorni dalla ricezione della decisione.

Entro lo stesso termine l'Intermediario comunica all'ACF gli atti realizzati al fine di conformarsi alla decisione, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.

L'Intermediario è tenuto a versare alla Consob la somma di € 600,00, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del citato regolamento, adottato con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, secondo le modalità indicate nel sito istituzionale www.acf.consob.it, sezione "Intermediari".

Il Presidente
Firmato digitalmente da:
Gianpaolo Eduardo Barbuzzi